II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità

(93/C 289/09)

COM(93) 437 def.

(Presentata dalla Commissione il 5 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 83,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che le disposizioni attualmente in vigore del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom) n. ..., stabiliscono le modalità per il trattamento di bilancio e contabile dei saldi degli esercizi, ma non precisano l'iscrizione di tali saldi in rapporto al massimale delle risorse proprie;

considerando che la capacità di finanziamento del bilancio di un esercizio offerta dal massimale delle risorse proprie deve poter essere pienamente utilizzata per coprire le spese di tale esercizio nel rispetto del principio dell'equilibrio del bilancio;

considerando che per consentire l'applicazione a un dato esercizio del massimale delle risorse proprie è necessario precisare il trattamento dei saldi, sia positivi che negativi, degli esercizi precedenti in rapporto a tale massimale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è inserito il titolo seguente:

«TITOLO V bis

Modalità d'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 88/376/CEE, Euratom

Articolo 14 bis

Ai fini dell'applicazione del massimale annuale delle risorse proprie non si tiene conto dell'eventuale saldo negativo dell'esercizio precedente da iscrivere come spesa del bilancio dell'esercizio in questione. Simmetricamente, un saldo positivo dell'esercizio precedente, da iscrivere come entrata nel bilancio dell'esercizio in questione dev'essere imputato al massimale delle risorse proprie.

Nell'anno che segue l'esecuzione del bilancio dell'esercizio n, il massimale delle risorse proprie constatato è raffrontato all'ammontare delle spese eseguite in base a stanziamenti di pagamento.

Tali spese non comprendono i saldi negativi di esercizi precedenti eventualmente iscritti in bilancio e sono diminuite delle entrate varie ed altre eventuali risorse effettivamente riscosse nel corso dello stesso esercizio.

Se l'ammontare delle spese così calcolato eccede il massimale constatato di risorse proprie, l'eccedenza viene dedotta dal massimale di risorse proprie disponibile per l'esercizio n + 2.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

[2] GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.